

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni 11
- ★ Regolamento (CE) n. 1542/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio..... 15
- Regolamento (CE) n. 1543/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 16
- Regolamento (CE) n. 1544/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la tredicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 18
- Regolamento (CE) n. 1545/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 185ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 20
- Regolamento (CE) n. 1546/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che stabilisce, per il mese di luglio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 21

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1547/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che fissa il limite di intervento per le mele per la campagna 1998/99	23
* Regolamento (CE) n. 1548/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97	24
* Regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (!)	25
* Regolamento (CE) n. 1550/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	27
* Regolamento (CE) n. 1551/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 293/98 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE	28
Regolamento (CE) n. 1552/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari	30
* Regolamento (CE) n. 1553/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi	31
* Regolamento (CE) n. 1554/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	33
* Regolamento (CE) n. 1555/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	34
* Regolamento (CE) n. 1556/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1084/98 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni	40
Regolamento (CE) n. 1557/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la duecentoseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	55

(!) Testo rilevante ai fini del SEE



Regolamento (CE) n. 1558/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.....	56
Regolamento (CE) n. 1559/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	57
Regolamento (CE) n. 1560/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.....	58

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/461/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa al finanziamento dei costi fissi del sistema di gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)** 64

Commissione

98/462/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 luglio 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(1998) 2081]** 65
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/98 della Commissione, del 15 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 170 del 16.6.1998)** 67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1540/98 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1998
relativo agli aiuti alla costruzione navale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili, concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi, nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), in prosieguo denominato «l'accordo OCSE» ⁽⁴⁾, non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte degli Stati Uniti d'America; che, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale ⁽⁵⁾, non è ancora entrato in vigore;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95, fintantoché l'accordo OCSE non sia entrato in vigore continueranno ad applicarsi fino al più tardi al 31 dicembre 1998, le disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, relativa agli aiuti alla costruzione navale ⁽⁶⁾;

considerando che non è ancora stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra la domanda e l'offerta nel settore della costruzione navale e che il livello dei prezzi rimane dunque basso; che si prevede un ulteriore aumento delle

pressioni concorrenziali sui costruttori navali della Comunità europea in quanto è previsto un calo della domanda complessiva di navi dopo il 2000, mentre la capacità mondiale disponibile di costruzione navale dovrebbe continuare a crescere;

considerando che, sebbene i cantieri della Comunità abbiano migliorato la loro competitività, il ritmo di tale miglioramento deve aumentare per poter colmare il divario esistente con i concorrenti internazionali, in particolare il Giappone e la Corea;

considerando l'importanza per la Comunità di un'industria della costruzione navale concorrenziale che contribuisce alla sua crescita economica e sociale fornendo un considerevole mercato per varie industrie e mantenendo l'occupazione in numerose regioni, alcune delle quali già afflitte da alti tassi di disoccupazione;

considerando che la completa abolizione degli aiuti a questo settore non è ancora possibile data la difficile situazione del mercato e la necessità di incoraggiare i cantieri a realizzare i cambiamenti necessari al miglioramento della competitività; che la politica degli aiuti dovrebbe continuare ad essere restrittiva e selettiva in modo da sostenere tali sforzi e assicurare condizioni di concorrenza intracomunitaria leali e uniformi, che una politica di questo tipo rappresenta l'approccio più adeguato per garantire un livello di attività sufficiente nei cantieri europei e, di conseguenza, la sopravvivenza di un'industria europea della costruzione navale efficiente e competitiva;

considerando che la politica degli aiuti al settore della costruzione navale è rimasta sostanzialmente invariata dal 1987; che tale politica ha in genere raggiunto i propri obiettivi ma richiede adeguamenti per rispondere meglio alle sfide che il settore deve affrontare in futuro;

considerando che gli aiuti al funzionamento in particolare non rappresentano il modo più adeguato in termini di efficienza sotto il profilo dei costi per incoraggiare l'industria europea della costruzione navale a migliorare la

⁽¹⁾ GU C 114 del 15. 4. 1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998.

⁽³⁾ GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2600/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

propria competitività; che di conseguenza è opportuno eliminare gradualmente gli aiuti al funzionamento spostando l'accento su altre forme di sostegno all'industria atte a promuovere i necessari miglioramenti di competitività, quali gli aiuti agli investimenti innovativi;

considerando che, di conseguenza, gli aiuti al funzionamento saranno soppressi a decorrere dal 31 dicembre 2000;

considerando che gli aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo dovrebbero continuare ad essere soggetti a condizioni restrittive;

considerando che è necessario operare una distinzione più chiara tra gli aiuti agli investimenti e gli aiuti alla ristrutturazione; che questi ultimi dovrebbero essere concessi in via eccezionale e subordinati a norme severe, come l'applicazione del principio dell'aiuto *un tantum*, effettive riduzioni della capacità come condizione per la concessione dell'aiuto e procedure di controllo più accurate; che gli aiuti agli investimenti dovrebbero essere accordati solo al fine di migliorare la produttività di impianti esistenti in cantieri esistenti situati in aree rientranti nei regimi di aiuti regionali, con alcune limitazioni circa l'intensità degli aiuti al fine di ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza;

considerando che gli aiuti agli investimenti innovativi dovrebbero essere concessi solo per progetti effettivamente innovativi volti ad aumentare la competitività; che dovrebbero essere consentiti anche gli aiuti per la ricerca e sviluppo e gli aiuti per la tutela dell'ambiente in modo che la costruzione navale non venga privata delle possibilità di cui dispongono tutti gli altri settori industriali; che gli aiuti alle chiusure dovrebbero continuare ad essere autorizzati per favorire gli adeguamenti strutturali;

considerando che, malgrado le proposte di riservare, in una certa misura, il medesimo trattamento alla trasformazione navale e alla costruzione navale, gli aiuti alla riparazione navale dovrebbero continuare a essere consentiti solo come aiuti per la ristrutturazione, la chiusura e gli investimenti concessi nell'ambito di regimi di aiuti regionali, nonché sotto forma di aiuti all'innovazione, alla ricerca e sviluppo e per la tutela dell'ambiente;

considerando che sono necessari controlli severi e trasparenti per garantire l'efficacia della politica sugli aiuti;

considerando che la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione periodica sulla situazione del mercato e valutare se i cantieri europei siano interessati da pratiche anticoncorrenziali; che, qualora si accerti che pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi tipo vanno causando pregiudizi all'industria, la Commissione deve proporre al Consiglio, se necessario, misure per risolvere il problema;

considerando che la prima di tali relazioni deve essere presentata al Consiglio non oltre il 31 dicembre 1999;

considerando il presente regolamento non pregiudica le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per rispettare gli impegni internazionali assunti dalla

Comunità in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E AIUTI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:
- le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - i pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;
 - gli scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare;

Sono escluse le navi militari (ossia le navi che in base alle loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con il presente regolamento;

- b) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- d) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- e) «aiuti», gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato. Tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma altresì quelli concessi da enti pubblici regionali o locali o da altri enti pubblici, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti

nelle misure di finanziamento adottate in modo diretto o indiretto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navale, che non possano considerarsi come vero e proprio capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato;

f) «valore contrattuale prima dell'aiuto», il prezzo stabilito nel contratto, maggiorato di qualsiasi aiuto concesso direttamente al cantiere;

g) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:

i) possiede o controlla un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero

ii) è posseduta o controllata da un costruttore navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma.

Si presume che esista il controllo quando una persona o un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa.

Articolo 2

Aiuti

1. Gli aiuti, concessi in modo diretto o indiretto per la costruzione, trasformazione e riparazione navale, e finanziati da Stati membri o da enti pubblici regionali o locali mediante risorse dello Stato in qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica non soltanto alle imprese che svolgono le attività in oggetto ma anche alle entità collegate.

2. Per i fini del presente regolamento gli aiuti concessi in modo indiretto comprendono tutti i tipi di aiuti agli armatori o ai terzi che sono disponibili come aiuti per la costruzione o la trasformazione di navi, quali agevolazioni creditizie, garanzie e agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le presenti disposizioni non pregiudicano gli orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi⁽¹⁾, in particolare il punto 3.1.

3. Gli aiuti concessi in base al presente regolamento non possono essere subordinati a condizioni discriminatorie nei confronti dei prodotti originari di altri Stati membri. In particolare gli aiuti per la costruzione o la trasformazione navali concessi da uno Stato membro agli

armatori o a terzi in tale Stato membro non possono alterare o minacciare di alterare la concorrenza tra i cantieri di detto Stato membro e quelli di altri Stati membri nel collocamento degli ordini.

CAPO II

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Aiuti al funzionamento connessi al contratto

1. Fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti alla produzione a favore di contratti di costruzione e trasformazione di navi, ma non a favore della riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto (compreso l'equivalente sovvenzione di qualsiasi aiuto concesso all'armatore o a terzi) non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto. Per i contratti di costruzione navale con valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10 milioni di ecu il massimale è del 9 %, negli altri casi del 4,5 %.

2. Il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo.

Il precedente paragrafo non si applica tuttavia alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. In tal caso il massimale applicabile al contratto è quello in vigore tre anni prima della consegna della nave. La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.

3. La concessione di aiuti per casi individuali in applicazione di un regime approvato non richiede una notifica preventiva né l'autorizzazione della Commissione.

Tuttavia, qualora vi sia concorrenza tra diversi Stati membri per un particolare contratto, la Commissione richiede la notifica preventiva delle relative proposte di aiuto su richiesta di qualunque Stato membro. In questi casi, la Commissione adotta una posizione entro 30 giorni dalla notifica; gli aiuti proposti possono essere concessi solo previa autorizzazione della Commissione. Con le decisioni su questi casi la Commissione garantisce che gli aiuti previsti non incidano sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

⁽¹⁾ GU C 205 del 5. 7. 1997, pag. 5.

4. Gli aiuti sotto forma di agevolazioni di credito concesse dallo Stato ad armatori nazionali e non nazionali o a terzi per la costruzione o la trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune e non rientrare nel massimale qualora siano conformi alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (intesa sui crediti all'esportazione di navi) o ad eventuali accordi sostitutivi o di modifica di detta intesa.

5. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo non sono soggetti al massimale e possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni previste a tale scopo dal Gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo sull'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'intesa sui crediti all'esportazione di navi, con le eventuali disposizioni aggiuntive o rettificative.

Ogni singolo progetto di aiuto deve essere previamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di «sviluppo» contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'intesa di cui al primo comma e che diversi cantieri possano concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta.

CAPO III

AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALLA CHIUSURA

Articolo 4

Aiuti alla chiusura

1. Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono in particolare:

- le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
- le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri in questione e le cui attività principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;
- le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;

— le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i cantieri), i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 1.

3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, trasformazione o riparazione, anche le seguenti misure sono considerate compatibili con il mercato comune:

- l'aiuto per un importo che non superi il più elevato dei due valori seguenti stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo delle installazioni, senza tener conto della parte di eventuali rivalutazioni successive al 1° gennaio 1991 che superi il tasso d'inflazione nazionale, oppure il valore scontato del contributo ai costi fissi ottenibile dalle installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che l'impresa ricava dalla loro chiusura);
- gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale d'esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia già stata eseguita una parte considerevole dei lavori.

4. L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove attività.

5. Al fine di garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni.

Articolo 5

Aiuti alla ristrutturazione

1. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾.

In caso di ristrutturazione, devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:

⁽¹⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

- l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97⁽¹⁾;
- l'aiuto deve rappresentare un'operazione una tantum e lo Stato membro interessato deve avere assunto impegni chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori aiuti all'impresa né ai suoi successori legali;
- deve essere operata un'effettiva ed irreversibile riduzione della capacità di costruzione, trasformazione o riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il livello della produzione effettiva nei 5 anni precedenti costituirà il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacità);
- la capacità oggetto della chiusura deve essere regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione o riparazione navali fino alla data della notifica dell'aiuto in questione a norma dell'articolo 10;
- la chiusura della capacità deve essere mantenuta per almeno 10 anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione;
- se la capacità oggetto della chiusura viene riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere indipendenti dal cantiere in questione e le attività non devono riguardare principalmente la costruzione, trasformazione o riparazione navali;
- lo Stato membro interessato deve accettare di fornire piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di controllo stabilite dalla Commissione, comprese le ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti indipendenti.

2. Nel valutare la regolarità della produzione e della riduzione della capacità, la Commissione basa la propria decisione non solo sulla capacità teorica del/dei cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della produzione effettiva nei 5 anni precedenti. Non verranno prese in considerazione le riduzioni di capacità in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacità nell'impresa beneficiaria senza compromettere la redditività del piano di ristrutturazione.

3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.

4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino diversi anni e comportino un aiuto di importo assai elevato, la Commissione può richiedere che l'aiuto sia

devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della Commissione stessa.

CAPO IV

ALTRE MISURE

Articolo 6

Aiuti agli investimenti innovativi

Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 10 % lordo purché siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:

- gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto;
- il loro importo e la loro intensità siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto.

Articolo 7

Aiuti regionali agli investimenti

Gli aiuti agli investimenti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere/dei cantieri in questione, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 22,5 %;
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore;
- riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti regionali.

⁽¹⁾ GU L 148 del 6. 6. 1997, pag. 1.

*Articolo 8***Aiuti alla ricerca e allo sviluppo**

Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo⁽¹⁾ o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia.

*Articolo 9***Tutela dell'ambiente**

Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle norme previste dalla disciplina comunitaria e degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽²⁾ o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia.

CAPO V

PROCEDURA DI CONTROLLO ED ENTRATA IN VIGORE*Articolo 10***Notifica**

1. Oltre alle disposizioni dell'articolo 93 del trattato, gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale di cui al presente regolamento sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano previamente alla Commissione e non attuano senza la sua autorizzazione:

- a) i regimi di aiuti — nuovi o già esistenti — e le modifiche dei regimi di aiuti esistenti di cui al presente regolamento;
- b) le decisioni di applicare alle imprese di cui al presente regolamento un regime di aiuti di applicazione generale, compresi i regimi di aiuti regionali di applicazione generale, affinché possa essere verificata la compatibilità con l'articolo 92 del trattato, in particolare nei casi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, a meno che gli aiuti in questione siano inferiori alla soglia di minimis di 100 000 ecu nell'arco di tre anni;

c) ogni applicazione individuale dei regimi di aiuti:

- i) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 5, all'articolo 4 e all'articolo 5;
- ii) nei casi in cui la Commissione l'abbia espressamente previsto al momento dell'autorizzazione del regime di aiuto in questione.

*Articolo 11***Vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di aiuti**

1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi da II a IV, gli Stati membri le trasmettono:

- a) relazioni mensili su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale, da presentare, entro la fine del terzo mese successivo al mese della firma del contratto, in base all'allegato modulo 1;
- b) relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale (compresi quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) da presentare entro la fine del mese successivo al mese di ultimazione, in base all'allegato modulo 1;
- c) se richiesto dalla Commissione, relazioni annuali che specificino gli importi complessivi degli aiuti concessi ad ogni singolo cantiere nazionale nell'anno precedente, da presentare entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la relazione, in base all'allegato modulo 2;
- d) nel caso di cantieri in grado di costruire navi mercantili superiori a 5 000 tsl, relazioni annuali contenenti informazioni non riservate sull'andamento delle capacità produttive e sull'assetto proprietario, da presentare, entro i due mesi successivi all'assemblea ordinaria per l'approvazione della relazione annuale del cantiere, in base all'allegato modulo 3; tali relazioni sono presentate ogni due anni dopo la presentazione della prima relazione annuale, a meno che la Commissione decida di richiedere relazioni annuali;
- e) nel caso di cantieri che abbiano ricevuto aiuti alla ristrutturazione a norma dell'articolo 5, relazioni trimestrali sul raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione, ivi comprese le seguenti informazioni: pagamento ed utilizzo degli aiuti, investimenti, produttività, riduzioni di personale, redditività;
- f) nel caso di cantieri che abbiano beneficiato di contratti connessi ad aiuti concessi sotto forma di assistenza allo sviluppo, tutte le informazioni di cui la Commissione potrebbe aver bisogno per accertare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

2. Nel caso di cantieri che svolgano attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, sia civile che militare, le relazioni di cui alla lettera d) del paragrafo 1 sono corredate di un attestato del revisore legale dei conti che certifica la ripartizione dei costi generali tra i due settori. Sono inoltre fornite separatamente informazioni sul fatturato nei settori civile e militare.

3. Sulla scorta delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 10 e del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione redige annualmente una relazione complessiva destinata a fornire una base per la discussione con gli esperti nazionali e il Consiglio. Tale relazione viene inviata per conoscenza anche al Parlamento europeo. Per i casi relativi ad aiuti alla ristrutturazione sono redatte relazioni semestrali a parte.

4. Se uno Stato membro non rispetta integralmente l'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione e debita notifica, può esigere che detto Stato membro sospenda i pagamenti per aiuti già approvati fino a quando la Commissione stessa non abbia ricevuto tutte le relazioni mancanti.

Se le relazioni di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 sono puntuali ma incomplete e se, nella relazione, lo Stato membro specifica quali cantieri non hanno assolto l'obbligo di redigerle, la Commissione limita l'eventuale

richiesta di sospensione dei pagamenti ai soli cantieri in difetto.

Articolo 12

Relazione della Commissione

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione del mercato e valuta se i cantieri europei siano interessati da pratiche anticoncorrenziali. Qualora sia stabilito che il settore è danneggiato da pratiche anticoncorrenziali di qualunque tipo, la Commissione propone, se del caso, al Consiglio misure volte a risolvere il problema.

La prima relazione è presentata al Consiglio entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

ALLEGATO

Modulo 1

RELAZIONI SUGLI ORDINATIVI/LE CONSEGNE DI NAVI MERCANTILI

(Cancellare le parti che non interessano)

Sezione 1: Particolari del contratto

1. Nuova costruzione/Trasformazione	
2. Impresa	4. N. del cantiere
3. Cantiere	
5. Proprietario registrato (nome e nazionalità)	
6. Armatore (nome e nazionalità)	
7. Stato di immatricolazione della nave	
8. Data della firma del contratto	9. Data di ultimazione/data di consegna

Sezione 3: Finanziamenti

	Moneta locale	Ecu (tasso prevalente)	% del prezzo di vendita
14. Prezzo contrattuale			
15. Perdite (eventuali) previste in relazione al contratto			
16. Aiuti connessi al contratto			
A. Concessi al cantiere:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni di credito			
c) agevolazioni fiscali particolari			
d) altri aiuti			
B. Concessi al cliente o all'ultimo proprietario:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni di credito			
c) garanzie			
d) agevolazioni fiscali			
e) altri aiuti			
17. Data di concessione dell' aiuto			

Sezione 2: Particolari sulla nave

10. Tipo di nave (per categoria OCSE)
11. Portata lorda (TPL)
12. Stazza lorda (TSL)
13. Stazza lorda compensata (TSLC)
.....

Per informazioni contattare:

..... Data:

Qualifica: Firma:

Modulo 2

RELAZIONE SULL'AUTO FINANZIARIO ACCORDATO ALL'IMPRESA

Nome della società

Sezione 1: Aiuti pubblici

Aiuti al funzionamento	1. Valore contrattuale 2. Costi/perdite	Aiuti diretti ricevuti	Sostegno indiretto	Base giuridica (compresa la data di approvazione da parte della Commissione)
1. Aiuti a favore di contratti: a) relativi a contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione b) relativi a contratti stipulati dopo il 1° gennaio dell'anno in questione: — di cui: connessi ad aiuti allo sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo — di cui: connessi a contratti disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 3				
2. Investimenti 3. Aiuti di carattere sociale 4. Altri costi di cassa per chiusure 5. Costi/introiti provenienti dalla cessione di elementi dell'attivo 6. Costi di salvataggio e ristrutturazione 7. Spese di ricerca e di sviluppo 8. Tutela dell'ambiente 9. Altri costi	Costi (*)	Aiuti ricevuti		Base giuridica (compresa la data di approvazione da parte della Commissione)

(*) Per la voce 3, comprese indicazioni dettagliate sul numero dei lavoratori interessati.

Per informazioni contattare:

..... Data:

Qualifica: Firma:

Sezione 2: Fatturato e utile/(perdita) (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti diretti alla produzione)

	Anno di riferimento	Anno precedente
10. Fatturato 11. Fatturato corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) fatturato corrispondente a contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione b) fatturato corrispondente a contratti stipulati dopo il 1° gennaio dell'anno in questione: — fatturato connesso ad aiuti allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo 12. Perdite (eventuali) 13. Di cui: perdite relative alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) perdite su contratti b) perdite relative a movimenti di fondi c) perdite relative a spese di ristrutturazione		

Sezione 3: Movimento di cassa [deve essere compilata da tutte le imprese che hanno registrato perdite (punto 12) e che hanno ricevuto fondi pubblici]

	Anno di riferimento	Anno precedente
<i>Utilizzazione dei fondi</i> 14. Perdite d'esercizio al lordo dell'ammortamento 15. Spese per investimenti 16. Altre spese 17. Altre modifiche del capitale d'esercizio <i>Provenienza dei fondi</i> 18. Capitali propri: a) da azionisti pubblici b) da azionisti privati 19. Prestiti e scoperti: a) da fonti pubbliche a') di cui a titolo di aiuto per l'esecuzione del contratto b) da fonti private b') di cui con garanzia di Stato		

*Modulo 3***RELAZIONE SUI CANTIERI DI COSTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI SUPERIORI
A 5 000 TSL**

1. Nome dell'impresa (.....)
 2. Capacità totale disponibile (.....) (tsl)
 3. Dati su ormeggio/banchina

Ormeggio o banchina	Dimensione massima delle navi (tsl)
(.....)	(.....)
(.....)	(.....)
(.....)	(.....)
 4. Descrizione dei programmi di espansione o riduzione futura della capacità
 5. Produzione (espressa in tsl) dell'anno e livelli di produzione dei quattro anni precedenti
 6. Assetto della proprietà (struttura del capitale, quote di partecipazione pubblica diretta e indiretta)
 7. Documenti finanziari (stato patrimoniale, conto profitto e perdite, compresi, se disponibili, conti separati relativi alle attività di cantieristica delle holding)
 8. Trasferimento di risorse pubbliche (incluse garanzie su debiti, obbligazioni conferite, ecc.)
 9. Esenzioni da obblighi finanziari o di altro genere (incluse agevolazioni fiscali, ecc.)
 10. Contributi in conto capitale (compresi i conferimenti di capitale proprio, prelievo di capitali, dividendi, prestiti e relativi rimborsi, ecc.)
 11. Remissione di debiti
 12. Trasferimento delle perdite
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/98 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 1998****relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi⁽¹⁾, il Consiglio ha stabilito le condizioni per pervenire gli abusi e le deviazioni di traffico che potrebbero ostacolare la corretta applicazione dei regimi in materia di tessili mediante un sistema di controllo dell'origine fondato sul requisito di un certificato d'origine per taluni prodotti tessili e di una dichiarazione d'origine sulla fattura per gli altri prodotti tessili;

considerando che dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 616/78 sono intervenuti cambiamenti in alcuni settori doganali e tessili; che, in particolare, i prodotti tessili in oggetto sono quelli figuranti nella sezione XI della nomenclatura combinata, classificati in categorie definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽²⁾;

considerando inoltre che le disposizioni in materia di mutua assistenza e di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 4, 4bis e 4ter del regolamento (CEE) n. 616/78 sono già contemplate dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra le stesse e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola⁽³⁾;

considerando che per ragioni di chiarezza occorre pertanto procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 616/78 in un nuovo testo;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno ricorrere al comitato del Codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/83 (GU L 360 del 23. 12. 1983, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/98 della Commissione (GU L 45 del 16. 2. 1998, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, è soggetta all'attestazione della loro origine secondo le forme e le modalità definite nel presente regolamento.

2. Le attestazioni d'origine di cui al paragrafo 1 non sono richieste per le merci accompagnate da un certificato d'origine conforme ai modelli e rispondente alle condizioni fissate in applicazione di accordi, protocolli od altre intese bilaterali in materia di tessili.

3. Le importazioni prive di carattere commerciale non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine conforme all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾.

I certificati d'origine possono essere accettati esclusivamente se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia.

Articolo 3

1. I prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2 devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore apposta sulla fattura o, in mancanza di essa, su un altro documento commerciale relativo a tali prodotti, attestante che i prodotti in questione sono originari del paese terzo in cui è fatta detta dichiarazione e che sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia. Il testo della dichiarazione deve corrispondere al modello figurante nell'allegato I.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31).

Il primo paragrafo non pregiudica la possibilità di rilasciare un certificato d'origine per questi prodotti alle condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Nonostante la presentazione della dichiarazione d'origine di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità possono, in caso di dubbio fondato, esigere qualsiasi prova complementare allo scopo di assicurarsi che la dichiarazione d'origine risponde esattamente ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia.

3. Lo Stato membro che accerti abusi o irregolarità gravi nell'utilizzazione delle dichiarazioni d'origine, ne informa la Commissione.

Su richiesta di uno Stato membro, o per iniziativa della Commissione, può essere chiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, la presentazione di un certificato d'origine per i prodotti e i paesi nei confronti dei quali siano stati constatati gli abusi o le irregolarità.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92, ai prodotti tessili e di abbigliamento che non sono oggetto di misure specifiche di politica commerciale comunitaria possono essere accordate deroghe all'obbligo di presentare una delle attestazioni di origine di cui agli articoli 2 e 3.

Le disposizioni che prevedono deroghe all'obbligo di presentare un certificato di origine, a norma dell'articolo 2, indicano in particolare se una dichiarazione d'origine di cui all'articolo 3 debba o no essere presentata per i prodotti in questione.

Articolo 5

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, i formulari EUR 2, i certificati d'origine formula A e le dichiarazioni apposte su fattura, presentati al fine di ottenere una preferenza tariffaria sono accettati in sostituzione delle attestazioni d'origine di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

1. Ogni spedizione di merci è accompagnata da un certificato d'origine o da una dichiarazione apposta su fattura.

2. Gli Stati membri possono accettare un certificato d'origine relativo a più spedizioni a condizione che i

prodotti possano essere chiaramente identificati nel certificato d'origine e che i quantitativi totali non siano superiori ai quantitativi indicati nel certificato d'origine.

Articolo 7

Qualora, per prodotti inclusi nella stessa voce della nomenclatura combinata o nella stessa categoria di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 siano stabiliti criteri diversi per la determinazione dell'origine, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa perché si possa valutare il criterio sulla cui base il certificato è stato rilasciato o la dichiarazione redatta.

Articolo 8

1. I certificati d'origine sono rilasciati e le dichiarazioni sono redatte nel paese d'origine delle merci.

2. Tuttavia, qualora le merci non siano importate direttamente dal paese di origine ma giungano attraverso un altro paese, i certificati d'origine rilasciati in quest'ultimo paese sono accettati salvo verifica della loro ricevibilità, allo stesso titolo di quelli rilasciati dal paese di origine.

3. Il paragrafo 2 non si applica qualora nei confronti del paese d'origine siano stati fissati o convenuti limiti quantitativi per i prodotti in questione.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili relative all'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 10

Le disposizioni d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 616/78 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

*ALLEGATO I***DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE O DEL FORNITORE APPOSTA SULLA FATTURA
O, IN MANCANZA DI ESSA, SU UN ALTRO DOCUMENTO COMMERCIALE****Dichiarazione d'origine**

L'esportatore/fornitore ⁽¹⁾ delle merci di cui alla presente fattura/al presente documento ⁽¹⁾, dichiara che, salvo indicazione precisa del contrario, i presenti prodotti hanno l'origine⁽²⁾, ai sensi della regolamentazione in vigore nella Comunità europea.

Fatto a, addì

.....

(nome e indirizzo dell'esportatore/fornitore ⁽¹⁾ — firma autografa della
 persona autorizzata)

—

*ALLEGATO II***TABELLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CEE) n. 616/78	Regolamento (CE) n. 1541/98
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	—
Articolo 4 bis	—
Articolo 4 ter	—
Articolo 5	Articolo 2, secondo comma, e Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 5, Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 9	—
Articolo 10	—

⁽¹⁾ Secondo i casi.

⁽²⁾ Nome del paese d'origine nel quale è rilasciata la dichiarazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1998
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti
bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1998; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 5 luglio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1998.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 5 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.
⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	066	53,2
	999	53,2
0709 90 70	052	38,5
	999	38,5
0805 30 10	382	62,8
	388	69,0
	524	34,0
	528	61,4
	999	56,8
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
0808 20 50	400	84,9
	508	96,8
	512	62,8
	524	88,7
	528	69,5
	804	112,9
	999	84,8
	388	104,3
	512	78,2
	528	67,9
0809 10 00	804	181,6
	999	108,0
	052	238,3
	064	120,3
	066	114,7
0809 20 95	999	157,8
	052	330,6
	064	208,0
	400	276,5
	404	426,5
	616	240,0
0809 40 05	999	296,3
	064	115,7
	624	270,8
	999	193,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la tredicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che

possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la tredicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	224	227	224	227
		Concentrato	224	—	224	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	124	120	124	120
		Concentrato	124	—	124	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		109	105	109	105
	Burro $<$ 82 %		104	100	104	100
	Burro concentrato		134	130	134	130
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasformazione	Burro		120	—	120	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1545/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 185ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 185ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che stabilisce, per il mese di luglio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili

durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di luglio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di luglio 1998 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1998, che stabilisce, per il mese di luglio 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9112	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,55003	corone danesi
	1,98185	marchi tedeschi
	322,674	dracme greche
	167,415	pesete spagnole
	6,68473	franchi francesi
	0,775692	sterline irlandesi
1 973,93		lire italiane
	2,23232	fiorini olandesi
	13,9442	scellini austriaci
	201,304	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,77482	corone svedesi
	0,696270	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che fissa il limite di intervento per le mele per la campagna 1998/99**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, adattato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾ per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi ai pomodori e all'uva da tavola, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 viene fissato un limite di intervento qualora il mercato di un prodotto figurante nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1109/97⁽³⁾, è stato fissato un limite d'intervento per le mele per la campagna 1997/98; che, poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare nuovamente un limite per tale prodotto, per la campagna 1998/99, basato su una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili le statistiche; che occorre inoltre stabilire il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite;

considerando che, in applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento e

fissare una riduzione proporzionale alla sua entità, limitatamente ad una determinata percentuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1998/99 il limite di intervento per le mele è fissato a 491 300 tonnellate.

2. Il superamento del limite di intervento di cui al paragrafo 1 è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° giugno 1998 e il 31 maggio 1999.

Articolo 2

Se il quantitativo di mele ritirato nel quadro di misure d'intervento nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite ivi fissato al paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, per la campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può comunque superare il 30 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 162 del 18. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,considerando che, tenendo conto del periodo necessario per completare l'esame dei programmi, è necessario prorogare il termine per la firma dei contratti prevista all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1035/98⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione della regola prevista nella versione modificata del regolamento in esame fa sì che il termine per la firma nei contratti scada il 1° luglio 1998 e per questo motivo è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/97, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro e non oltre il 27 luglio 1998. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data di realizzazione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 58.⁽⁴⁾ GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1549/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1998

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 644/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di

adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 21. 3. 1998, pag. 8.

*ALLEGATO***A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE****Prodotti a base di carne**

ITALIA

— Mortadella Bologna (IGP)

Grassi**Olio di oliva**

GRECIA

— Ζάκυνθος (Zakynthos) (IGP)

— Σάμος (Samos) (IGP)

Ortofrutticoli e cereali

GRECIA

— Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (AOP)

— Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας (Fasolia Gigantes Elefantas Prespon Florinas) (IGP)

— Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας [(Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas] (IGP)

B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92**Birra**

GERMANIA

— Münchner Bier (IGP)

— Kulmbacher Bier (IGP)

— Hofer Bier (IGP)

— Dortmunder Bier (IGP)

— Mainfranken Bier (IGP)

— Bremer Bier (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1550/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione⁽³⁾ è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98⁽⁴⁾ allo scopo di ridurre da sei a tre mesi il termine entro il quale i prodotti ivi contemplati all'articolo 1 devono essere utilizzati ed incorporati nei prodotti finali; che tale modifica era stata motivata dalla presentazione di un numero anormalmente elevato di domande di aiuto; che ne è conseguita una diminuzione delle quantità richieste; che alla luce di questa nuova situazione è opportuno portare a quattro mesi il termine per l'incorporazione nei prodotti finali;

considerando che, in caso di superamento del termine stabilito all'articolo 11 di un periodo inferiore a sessanta giorni, si applica una penale di 4 ECU/t al giorno in virtù dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2571/97; che l'importo di detta penale non è

sufficientemente dissuasivo, stante l'attuale situazione dei mercati, e occorre pertanto portarlo a 6 ECU/t al giorno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 11, i termini «tre mesi» sono sostituiti dai termini «quattro mesi»;
- 2) all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma i termini «4 ECU/t per ogni giorno» sono sostituiti dai termini «6 ECU/t per ogni giorno».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai quantitativi aggiudicati a decorrere dalla XIV^a gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1551/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 293/98 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione ⁽³⁾ ha determinato i fatti generatori applicabili nei settori degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori ⁽⁴⁾, sostituisce il regolamento (CE) n. 489/97 della Commissione ⁽⁵⁾ e attua le misure di aiuto all'approvvigionamento e alla trasformazione indicate rispettivamente agli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽⁷⁾; che occorre fissare i fatti generatori per le suddette misure e adeguare alla nuova situazione il regolamento (CEE) n. 293/98;

considerando che il fatto generatore dell'aiuto all'approvvigionamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3763/91 è fissato all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 131/92 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 ⁽⁹⁾; che tuttavia la concessione di tale aiuto è subordinata alla costituzione di una cauzione; che l'importo di detta cauzione è fissato in ecu all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98; che è opportuno disporre che in tal caso il fatto generatore intervenga il giorno in cui è presentata la domanda del certificato d'aiuto;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3763/91 prevede un aiuto per la trasformazione di ortofrutticoli; che la concessione dell'aiuto all'impresa di trasformazione è subordinata al pagamento di un prezzo minimo al produttore e alla stipula di contratti tra produt-

tori e trasformatori; che tale aiuto è concesso per quantitativi di prodotti consegnati in adempimento dei suddetti contratti; che in tal caso, e visto il numero elevato di operatori interessati, è necessario, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽¹¹⁾, fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1524/98;

considerando che i fatti generatori specifici previsti dal presente regolamento soddisfano i criteri di applicabilità, analogia, concordanza, realizzabilità ed efficacia indicati all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) c) e d) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 293/98 è modificato come segue.

- 1) I numeri d'ordine 1, 2, 3 e 4 dei paragrafi sono sostituiti dai numeri d'ordine 2, 3, 4 e 6.
- 2) Sono inseriti i seguenti paragrafi 1 e 5:

«1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alla cauzione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98 interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato d'aiuto.»

«5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 interviene il primo giorno del mese in cui il trasformatore

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 17. 7. 1998, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 18. 3. 1997, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

prende in consegna i prodotti quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98.»

- 3) Al paragrafo 2, i termini «articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98».
- 4) Al paragrafo 3, i termini «articolo 6 del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 9 del regolamento (CE) n. 1524/98».

- 5) Al paragrafo 4, i termini «articolo 7 del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 10 del regolamento (CE) n. 1524/98».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1552/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****recante deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'eccezionale situazione climatica verificatasi in certe regioni della Finlandia, caratterizzata dal persistere di condizioni invernali per un periodo più lungo del solito, e seguito da abbondante piovosità, impedisce ormai a un grande numero di produttori di tali regioni di procedere a semine economicamente vantaggiose; che tale situazione espone tali produttori a ingenti perdite di reddito nelle rispettive aziende, nonché alla perdita dei pagamenti compensativi;

considerando che per alleviare la situazione di tali produttori è necessario permettere che possano essere modificate, in via eccezionale per la campagna 1998/99, le superfici dichiarate come messe a riposo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽³⁾, le domande di aiuto «superfici» presentate per la campagna 1998/99 nelle regioni appartenenti alla parte «C» della Finlandia, possono essere aggiunte alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro delle superfici dichiarate come seminativi.

Le dichiarazioni di modifica vengano presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 947/98 ⁽⁴⁾, ha istituito un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi e ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti a tale regime;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei prodotti considerati risulta opportuno modificare l'elenco dei prodotti sottoposti a tale regime, soppri-

mendo l'obbligo della presentazione di titoli per l'uva da tavola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1556/96 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 11.

ALLEGATO«*ALLEGATO*»

Codici NC	Periodi	Designazione delle merci
ex 0707 00 05	1° novembre — 30 aprile	Cetrioli
ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	1° dicembre — 31 maggio	Arance
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	1° novembre — fine febbraio	Mandarini, compresi tangerini, satsuma, wilkings e altri ibridi di agrumi
ex 0805 30 10	1° settembre — 31 maggio	Limoni»

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,
visto il regolamento (CE) n. 1393/97 della Commissione, del 18 luglio 1997, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,
considerando che con il regolamento (CE) n. 2021/97 ⁽⁴⁾ la Commissione ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Cina;
considerando che il regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio, del 28 maggio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽⁵⁾, ha aumentato il livello dei contingenti quantitativi applicabili agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana del codice SA/NC 6911 10 e agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina di ceramica esclusa la porcellana del codice SA/NC 6912 00;
considerando che l'aumento fissato nel regolamento (CE) n. 1138/98 ammonta al 5 % ed è applicabile dal 1° gennaio 1998;
considerando che è opportuno prevedere un dispositivo amministrativo semplice che consenta agli importatori comunitari di ottenere una modifica della loro licenza

d'importazione, al fine di tener conto dell'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato di gestione dei contingenti istituito all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni importatore in possesso di una licenza rilasciata per il 1998 a norma del regolamento (CE) n. 2021/97 per i prodotti dei codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 è autorizzato a importare un quantitativo supplementare pari al 5 % del contingente indicato nella sua licenza d'importazione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, l'importatore presenta la licenza d'importazione all'autorità competente che l'ha rilasciata. Questa indica sulla licenza che è stato assegnato all'importatore un contingente supplementare del 5 %. Tale indicazione, effettuata gratuitamente, è autenticata dall'autorità competente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 13 e 24,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98⁽⁴⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingente; che sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste; che, per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingente, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 1999;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando tuttavia che l'instaurazione di un regime effettivamente comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che dev'essere pertanto ricercato un equilibrio, alla luce di questi vari elementi, per la determinazione delle quote che possono essere concesse alle due categorie di importatori; che, a tal fine, è opportuno aumentare rispetto al 1998 la quota destinata agli importatori non tradizionali;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali, è opportuno aggiornare il periodo di riferimento utilizzato dai precedenti regolamenti di gestione dei contingenti in oggetto per garantire il libero accesso ai contingenti; considerando che, affinché gli importatori tradizionali possano godere di una maggiore flessibilità, è opportuno considerare come periodo di riferimento appropriato l'anno 1996 o 1997, in quanto sono i più recenti anni rappresentativi della normale evoluzione degli scambi di prodotti in oggetto; che, di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1996 o del 1997;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto; che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che, onde creare le migliori condizioni per l'assegnazione e l'esaurimento soddisfacente dei contingenti, è opportuno prevenire eventuali domande speculative e vigilare affinché siano assegnati quantitativi economicamente significativi; che a tal fine appare necessario limitare a un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

⁽¹⁾ GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 1999.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare

l'importo/valore indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino all'11 settembre 1998, alle 15.00 (ora di Bruxelles), alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1996 o 1997.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1996 o 1997, come indicato dall'importatore.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1996 o 1997 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾ è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi espressi in moneta nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 25 settembre 1998, alle ore 10.00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 14 ottobre 1998, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	29 363 611 paia (75 %)	9 787 870 paia (25 %)
	6403 51 6403 59	2 096 250 paia (75 %)	698 750 paia (25 %)
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	9 090 000 paia (75 %)	3 030 000 paia (25 %)
	ex 6404 11 ⁽²⁾	13 671 585 paia (75 %)	4 557 195 paia (25 %)
	6404 19 10	23 923 287 paia (75 %)	7 974 429 paia (25 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	36 068 tonnellate (75 %)	12 023 tonnellate (25 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	27 287 tonnellate (75 %)	9 096 tonnellate (25 %)

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Quantità massima che può essere richiesta da ciascun importatore che non sia un importatore tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	6403 51 6403 59	4 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	4 tonnellate
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	4 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III —
ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

**Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste over kompetente nationale myndigheder
Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών
List of the national competent authorities
Liste des autorités nationales compétentes
Elenco delle autorità nazionali competenti
Lijst van bevoegde nationale instanties
Lista das autoridades nacionais competentes
Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista
Lista över nationella kompetenta myndigheter**

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques, 4^e division — Mise en œuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling — Toepassing van de Handelspolitiek
Services licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel.: (32-2) 230 90 43
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 87 20 40 60
Fax (45) 87 20 40 77

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Straße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel.: (49) 61 96 404-0
Fax.: (49) 61 96 40 42 12

4. ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων,
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων,
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου,
Κορνάρου 1,
GR-105 63 Αθήνα,
Τηλ.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Φαξ: (30-1) 328 60 29/328 60 59.

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax.: (34) 913 49 38 32/913 49 38 31

6. FRANCE

Services des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél.: (33-1) 40 04 04 04
Télécopieur: (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Tourism and Trade,
Licensing Unit,
Kildare Street,
IRL-Dublin 2
Tel.: (353 1) 662 14 44
Fax: (353 1) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel.: (39 6) 59 931
Telefax: (39 6) 59 93 26 31 — 59 93 22 35
Telex: 610083 — 610471 — 614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1031 Wien
Tel.: (43) 1 71 10 23 61
Fax.: (43) 1 715 83 47

12. PORTUGAL

Ministério de Economia
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel.: (351-1) 793 09 93/793 30 02
Telefax: (351-1) 793 22 10/796 37 23
Telex: 13418

13. SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Puh.: (358) 9 61 41
Telekopio (358) 9 614 2852

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry,
Import Licencing Branch,
Queensway House,
West Precinct,
Billingham,
UK-Stockton on Tees TS23 2NF
Tel.: (44 1642) 36 43 33/36 43 34
Fax: (44 1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1998

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1084/98 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nell'ottobre 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾ (in appresso «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di barre di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Il governo indiano, diversi produttori esportatori indiani e alcuni produttori, importatori e fornitori della Comunità hanno reso note le loro osserva-

zioni per iscritto. Tutte le parti che l'hanno richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dal governo indiano e da diverse società della Comunità e dell'India.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

- Cogne Acciai Speciali Srl, Aosta, Italia
- Krupp Edelstahlprofile GmbH, Siegen, Germania
- Rodacciai SpA, Bosisio Parrini Italia
- Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer, Germania
- Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Bonomeo, Italia
- Ugine-Savoie SA, Ugine, Francia

Durante la visita di verifica presso la Rodacciai SpA, la società ha ritirato la sua collaborazione. Di conseguenza, non si è potuto tener conto ai fini dell'inchiesta delle informazioni da essa fornite.

b) *Governo indiano*

- Ministero del Commercio, New Delhi
- Sottosegretariato per le Dogane, New Delhi
- Ministero delle Finanze, New Delhi

c) *Produttori esportatori indiani*

- Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay
- Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur
- Grand Foundry Ltd, Bombay
- Isibars Ltd, Bombay
- Mukand Ltd, Bombay
- Panchmahal Steel Ltd, Baroda
- Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad
- Venus Wire Industries Ltd, Bombay
- Viraj Alloys Ltd, Bombay

⁽¹⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 328 del 30. 10. 1997, pag. 16.

d) *Importatori della Comunità collegati a produttori esportatori indiani*

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Germania
- Mukand International Ltd, Londra, Regno Unito

e) *Importatori della Comunità non collegati a produttori esportatori indiani*

- Thyssen Schulte GmbH, Dortmund, Germania
- Ibero Edelmetallhandel & Co KG, Mülheim, Germania
- Metaalcompagnie «Brabant», Valkenswaard, Paesi Bassi

Nel corso dell'inchiesta è emerso che la Ibero Edelmetallhandel e la Thyssen Schulte erano, in realtà, collegate a produttori comunitari.

- (6) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo dal 1994 alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (7) Il 30 agosto 1997, la Commissione ha iniziato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India⁽¹⁾. Tale inchiesta è tuttora in corso; sono stati istituiti dazi antidumping provvisori con il regolamento (CE) n. 1084/98 della Commissione⁽²⁾.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame consiste in barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di altre sezioni trasversali, attualmente classificabili ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81.
- (9) L'acciaio inossidabile è caratterizzato da un elevato tenore di nichel, cromo e, in alcuni casi, molibdeno. Queste leghe lo proteggono dalla corrosione. Le barre di acciaio inossidabile vengono utilizzate in diversi settori industriali quali il settore automobilistico, l'edilizia, l'ingegneria meccanica e le industrie chimiche.
- (10) Esiste una grande varietà di tipi di barre di acciaio inossidabile, che si differenziano per il contenuto di elementi di lega, la forma, la tolleranza e il diametro. Tutti questi tipi rientrano nondimeno nella definizione generale di barre di acciaio inossidabile, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, servono per gli stessi usi e vengono distribuiti attraverso gli stessi canali. Si ritiene pertanto che essi costituiscano

un'unica categoria di prodotti ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

- (11) Dall'inchiesta è risultato che le barre di acciaio inossidabile prodotte in India e vendute sul mercato interno o esportate verso la Comunità e quelle prodotte e vendute nella Comunità dai produttori comunitari denunziati avevano effettivamente caratteristiche fisiche e applicazioni identiche ed erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso «regolamento di base»).

C. SOVVENZIONI

1. Introduzione

- (12) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni all'esportazione:
- libretto crediti,
 - credito di dazi d'importazione,
 - esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali,
 - zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione
 - esenzione dall'imposta sul reddito.
- (13) I primi quattro sistemi sono basati sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (in vigore dal 7 agosto 1992) che ha abrogato la legge sul controllo delle importazioni e delle esportazioni del 1947. La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste sono riassunte nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, emesso ogni cinque anni e aggiornato ogni anno. Nella fattispecie, i documenti attinenti al periodo dell'inchiesta sono due, ossia i piani quinquennali relativi ai periodi 1992-1997 e 1997-2002.
- L'ultimo sistema (Esenzione dall'imposta sul reddito) è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (14) Gli obiettivi dichiarati della attuale politica dell'India in materia di esportazione e importazione sono i seguenti:
- accelerare la transizione del paese verso un'economia dinamica orientata alla globalità, al fine di sfruttare al massimo le possibilità offerte da un mercato globale in espansione;

⁽¹⁾ GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 3.

- stimolare una crescita sostenuta dell'economia consentendo l'accesso alle materie prime, ai prodotti intermedi, ai beni di consumo e ai beni capitali essenziali necessari per aumentare la produzione;
- accrescere il livello tecnologico e l'efficienza dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi del paese, migliorando in tal modo la loro competitività e creando nuove opportunità di lavoro, e incoraggiare il conseguimento di standard di qualità accettati a livello internazionale;
- offrire ai consumatori prodotti di buona qualità a prezzi adeguati.

(15) La Commissione ha esaminato i cinque sistemi alla luce delle politiche esposte nei pertinenti piani in materia di esportazione e importazione sopra citati e nella legge in materia di imposta sul reddito del 1961, quale modificata.

2. Libretto crediti

(16) Uno strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il libretto crediti, entrato in vigore il 30 maggio 1995.

a) Ammissibilità

(17) Possono beneficiare del sistema determinate categorie di esportatori, ossia quelli che fabbricano prodotti in India e successivamente li esportano (esportatori-produttori), e quelli, anche produttori o soltanto operatori commerciali, cui sia stato rilasciato un certificato di «Export House/Trading House/Star Trading House/SuperStar Trading House». Gli esportatori della seconda categoria, definita nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, devono fornire in particolare prova della precedente attività di esportazione.

b) Attuazione pratica

(18) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere un libretto. Questo è un documento in cui è registrato l'importo dei dazi a credito e a debito. Esso è emesso automaticamente per gli esportatori-produttori riconosciuti e per le case di esportazione/imprese commerciali autorizzate.

(19) All'esportazione di prodotti finiti, l'esportatore può chiedere un credito che può essere usato per pagare i dazi doganali sulle successive importazioni. Diversi elementi vengono presi in considerazione nel calcolare l'importo del credito da concedere secondo le «Standard Input/Output norms» elaborate dal governo indiano per i prodotti esportati. Le Standard Input/Output norms determinano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Esse sono stabilite dallo «Special Advance Licensing Committee» sulla base di un'analisi tecnica del

processo produttivo e di dati statistici globali. In base a queste norme, il credito viene concesso fino ad un importo corrispondente al dazio doganale di base pagabile sui fattori produttivi normalmente importati usati dall'industria indiana produttrice del prodotto esportato in questione. Un altro elemento è il «valore aggiunto minimo» (VAM), ossia il valore minimo che il produttore indiano deve aggiungere (in termini di fattori produttivi/costi di manodopera di origine locale) al valore dei fattori importati nella produzione dei prodotti finiti. Il VAM per le esportazioni dei prodotti in questione è fissato dalle autorità indiane al 33 %.

(20) Il credito concesso è registrato nel libretto e può essere utilizzato per compensare i dazi doganali dovuti sulle successive importazioni di qualsiasi bene (ad esempio materie prime, beni capitali, ecc.), tranne quelli compresi nell'elenco restrittivo delle importazioni definito nel quadro della politica in materia di esportazione e importazione. Tale elenco indica i beni che non possono essere importati o che possono essere importati soltanto previo rilascio all'importatore di una licenza speciale da parte del governo indiano. I beni importati non devono essere necessariamente attinenti all'effettiva produzione dell'esportatore e possono essere venduti sul mercato indiano.

(21) I crediti del libretto non sono trasferibili. Il libretto è valido per un periodo di due anni dalla data del rilascio. L'eventuale credito esistente alla fine di tale periodo può ancora essere utilizzato entro i successivi 12 mesi. Alla fine del terzo anno, il credito non utilizzato decade. Nell'ambito di questo calendario generale non vi sono termini per la presentazione di richieste di credito per una particolare operazione d'esportazione.

(22) Quando tutti i crediti del libretto sono stati usati, il libretto è chiuso e il titolare deve pagare una tassa all'autorità competente.

(23) Il governo indiano, nella risposta al questionario relativa al libretto crediti, ha precisato quanto segue:

«Con questo sistema l'esportatore recupera gli oneri all'importazione sul prodotto esportato, mentre non vi è remissione degli oneri all'importazione sul prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore. A questo riguardo il sistema è conforme al regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio (regolamento antisovvenzioni).»

(24) In risposta a quanto sopra occorre notare che non vi sono differenze su tale punto tra il regolamento citato, che nel frattempo è stato abrogato, e quello che lo ha sostituito, ossia il regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione, a condizione che sia concessa in conformità

delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. La lettera (i) dell'allegato I (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) precisa che la remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato costituiscono sovvenzioni all'esportazione. Inoltre, a norma dell'allegato II del regolamento di base, le autorità inquirenti, nel determinare il consumo dei fattori produttivi nel processo di produzione, devono accertare se la pubblica amministrazione del paese esportatore ha istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato. Nella fattispecie tale meccanismo non esiste. Infatti, il vantaggio concesso in India agli esportatori dei prodotti in questione sotto forma di crediti è automaticamente calcolato in base alle Standard Input/Output norms, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati o meno, che su di essi sia stato o meno pagato un dazio o che essi siano o non siano stati realmente utilizzati per i prodotti destinati all'esportazione.

Inoltre, con il libretto crediti l'esportatore non è tenuto a importare effettivi fattori produttivi o a utilizzare le merci importate nel processo di produzione. Con questo sistema, infatti, all'esportazione di un prodotto finito un esportatore ottiene un credito il cui importo è basato sull'importo del dazio doganale che si ritiene sia stato pagato sui fattori produttivi normalmente importati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito. Il credito può essere usato per compensare il dazio doganale dovuto su future importazioni di qualsiasi prodotto. Ne deriva un vantaggio per l'esportatore sotto forma di mancato pagamento del dazio sulle importazioni di qualsiasi prodotto (materie prime o beni capitali). Il sistema pertanto consente a un esportatore che abbia precedentemente esportato alcuni prodotti di importare merci senza pagare il dazio. Esso non è quindi un sistema di remissione/restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i), o dell'allegato II del regolamento di base.

c) *Conclusioni sul libretto crediti*

- (25) Il libretto crediti non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, in quanto il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, l'esportatore non è tenuto a importare in esenzione doganale merci che devono essere utilizzate nel processo di produzione.

In ogni caso, ammesso che il sistema in questione fosse un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva, non esiste un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di

produzione del prodotto esportato ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III, del regolamento di base. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3, del medesimo regolamento, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. Quindi, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato.

- (26) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare del libretto crediti, che può importare merci in esenzione doganale usando crediti ottenuti in base a esportazioni. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Inoltre, si considera che la condizione del VAM (cfr. sopra, considerando 19) comporti l'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. A tale riguardo, il sistema del libretto crediti costituisce una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

- (27) All'inizio del 1997, il governo indiano ha annunciato che il sistema veniva soppresso e che non avrebbero più potuto essere presentate richieste di credito per operazioni d'esportazione effettuate dopo il 31 marzo 1997. Gli esportatori già in possesso di un libretto possono tuttavia continuare ad usarlo per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso. Inoltre, non vi è alcun termine di presentazione per le richieste di credito basate su operazioni d'esportazione effettuate prima del 31 marzo 1997. Anche se il sistema è tecnicamente terminato, gli esportatori possono continuare a beneficiarne importando merci in esenzione doganale fino ad esaurimento di tutti i crediti o fino al 31 marzo 2000. In tali circostanze, il sistema si ritiene compensabile.

d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (28) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto

ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dal dazio all'importazione sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi sono equivalenti ad una serie di sussidi. È prassi consueta indicare il vantaggio ottenuto dal beneficiario di un sussidio isolato sommando all'importo nominale del sussidio l'interesse commerciale annuo, in base al presupposto che il sussidio sia stato accordato il primo giorno del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nella fattispecie, è chiaro che i singoli sussidi possono essere stati accordati in qualsiasi momento tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. Pertanto, invece di sommare l'interesse annuo all'importo complessivo, si ritiene appropriato presumere che sia stato ricevuto un sussidio medio a metà del periodo dell'inchiesta; l'interesse deve quindi coprire un periodo di sei mesi ed è di conseguenza equivalente alla metà del tasso commerciale annuo vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia al 7,29 %. L'importo così determinato (dazio non pagato maggiorato dell'interesse) è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Nove società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,2 % e l'84,5 %. Nei casi in cui le società hanno chiesto deduzioni a fronte delle tasse pagate per beneficiare del sistema, tali deduzioni sono state accordate. Una delle società ha chiesto una deduzione supplementare per le spese sostenute per ricevere la sovvenzione; si trattava in particolare di spese di consulenza per le pratiche relative alla presentazione della domanda. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, può essere concessa la deduzione delle spese necessarie per ricevere la sovvenzione. Poiché le società possono ottenere il vantaggio senza necessità di rivolgersi a consulenti esterni, la richiesta di deduzione non è giustificata.

Facor (Ferro Alloys Corporation Ltd) ha fornito informazioni verificabili incomplete in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione, è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito in relazione al sistema per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia l'84,5 %.

3. Credito di dazi d'importazione

- (29) Un altro strumento della Politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il Credito di dazi d'importazione. Esso è entrato in vigore il 7 aprile 1997, subentrando al sistema del libretto crediti, terminato il 31 marzo 1997. Questo strumento comprende due tipi di credito:

- credito pre-esportazione
- credito post-esportazione.

a) *Credito pre-esportazione*

- (30) Possono beneficiare del credito pre-esportazione gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali collegati ai produttori. Per essere ammissibile al credito una società deve aver effettuato esportazioni per un periodo di tre anni prima della richiesta di credito.

Tuttavia nessun produttore esportatore del prodotto in questione ha chiesto di beneficiare o si è avvalso del sistema pre-esportazione. Pertanto non occorre che la Commissione valuti questa parte del sistema nel contesto dell'inchiesta.

b) *Ammissibilità al credito post-esportazione*

- (31) Il sistema di credito post-esportazione è praticamente identico al libretto crediti sopra descritto. Possono beneficiarne gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali.

c) *Attuazione pratica del sistema di credito post-esportazione*

- (32) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Tali aliquote sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in questione, in base alle Standard Input/Output norms. Una licenza indicante l'importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Il sistema di credito post-esportazione consente l'uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni capitali) non figurante nell'elenco restrittivo delle importazioni. I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

- (33) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

d) *Conclusioni sul sistema di credito post-esportazione*

- (34) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta dei prodotti, ottiene un credito che può essere utilizzato per compensare l'importo dei dazi doganali pagabili su future importazioni di qualsiasi merce (materie prime o beni capitali). Come il libretto crediti, non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva per le stesse ragioni esposte sopra al considerando 25. Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito post-esportazione*

- (35) Alcune società hanno chiesto crediti post-esportazione durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, non essendo stato fatto alcun uso dei crediti durante tale periodo, non ne sono risultati vantaggi compensabili. A questo riguardo non è stato determinato alcun margine di sovvenzione in relazione al sistema in oggetto.

4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

- (36) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema di esenzione per i beni capitali, introdotto il 1° aprile 1990 e modificato il 5 giugno 1995.

a) *Ammissibilità*

- (37) Possono beneficiare di questo sistema gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.

b) *Attuazione pratica*

- (38) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni capitali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni capitali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente.

Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni capitali importati.

- (39) Per ottenere una licenza occorre pagare la tassa di domanda.

c) *Conclusioni sul sistema di esenzione per i beni capitali*

- (40) Il sistema rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.

- (41) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica.

d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (42) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni capitali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell'industria del prodotto in questione. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzione dei prodotti interessati) dei periodi di ammortamento dei beni capitali effettivamente importati nel quadro del sistema da ciascuna società; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di 15,5 anni. L'importo così calcolato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato adeguato sommando ad esso gli interessi per il periodo dell'inchiesta in modo da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 14,58 %. L'importo ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Tre società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto vantaggi compresi tra lo 0,1 % e l'1,1 %.

Facor (Ferro Alloys Corporation Ltd) ha fornito informazioni verificabili incomplete in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base, data l'insufficienza delle informazioni fornite, le conclusioni provvisorie relative

alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione, è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito in relazione al sistema per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia l'1,1 %.

Una società, Raajratna Metal Industries Ltd, si è avvalsa del sistema per macchinari importati per la fabbricazione di un prodotto (vergelle) non soggetto all'inchiesta. La Commissione ha verificato che i macchinari importati potevano essere usati soltanto per operazioni di finitura su vergelle vendute separatamente, ossia che i macchinari non erano usati nella fabbricazione di barre lucide di acciaio, inossidabile in nessuna fase del processo produttivo (compresa la produzione di materiale grezzo comune). Pertanto, si considera che il sistema in oggetto non conferiva alla società in questione alcun vantaggio per quanto riguarda la fabbricazione di barre di acciaio inossidabile.

5. Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione

- (43) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema relativo alle zone di trasformazione per l'esportazione /unità orientate all'esportazione, introdotto il 22 giugno 1994.

La Commissione ha accertato che nessun produttore del prodotto in questione era stabilito in una zona di trasformazione per l'esportazione o era un'unità orientata all'esportazione. Non occorre pertanto che la Commissione valuti il sistema in oggetto nel contesto dell'inchiesta.

6. Esenzione dall'imposta sul reddito

- (44) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, pone la base per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detractions che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge.

a) Ammissibilità

- (45) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

b) Attuazione pratica

- (46) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni suindicate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni sopracitate.

In base alle sezioni 10A, 10B e 80HHC, le società possono chiedere l'esenzione dall'imponibilità per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione. Durante il periodo dell'inchiesta le società si sono avvalse dell'esenzione dall'imposta sul reddito soltanto in base alla sezione 80HHC.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione dall'imposta sul reddito

- (47) Alla lettera e) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura «l'esenzione totale o parziale... riferita alle esportazioni, da imposte dirette». Con il sistema in esame il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che sarebbero dovute se la società non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria.
- (48) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (49) Come indicato sopra al considerando 46, le domande di esenzione ai sensi delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo, si considera appropriato calcolare il vantaggio conferito dal sistema sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997), che comprende sei mesi del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito agli esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio

dell'esenzione. È stato tenuto conto del fatto che alcune società sono soggette al pagamento dell'imposta alternativa minima, che rappresenta un modo alternativo di calcolare l'imposta dovuta in base alla legge sull'imposta sul reddito. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario, si è proceduto ad adeguare tale importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 14,58 %. L'importo così ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 1996/1997.

Durante l'anno fiscale 1996/1997, sei società hanno beneficiato del sistema con riferimento alla sezione

80HHC, ottenendo sovvenzioni comprese tra lo 0,7 % e il 2,8 %.

7. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (50) In considerazione di quanto precede, l'importo totale delle sovvenzioni compensabili per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

	Libretto crediti	Credito dazi d'importazione	Beni capitali	Imposta sul reddito	Totale
Bhansali Bright Bars	13,8 %			0,7 %	14,5 %
Facor	84,5 %		1,1 %		85,6 %
Grand Foundry	84,5 %				84,5 %
Isibars	38,7 %		1,1 %	1,2 %	41,0 %
Mukand	18,1 %		0,1 %	1,5 %	19,7 %
Panchmahal Steel	0,2 %		0,7 %		0,9 %
Raajratna	44,2 %			2,8 %	47,0 %
Venus Wire	22,9 %			1,9 %	24,8 %
Viraj Alloys	25,6 %			1,4 %	27,0 %

D. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

- (51) La produzione complessiva dei cinque produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile che hanno appoggiato la denuncia e collaborato pienamente con la Commissione (cfr. considerando 5) rappresenta il 45 % della produzione comunitaria totale. Queste società costituiscono l'«industria comunitaria» ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

2. Osservazioni generali

- (52) Dato che il periodo dell'inchiesta copre solo nove mesi, ai fini del confronto le risultanze relative a tale periodo sono state estrapolate a 12 mesi per consentire un confronto su base annuale (in appresso «periodo d'inchiesta 12»).

3. Consumo nella Comunità

- (53) Il consumo apparente di barre di acciaio inossidabile nella Comunità, nel periodo gennaio 1994—giugno 1997 è stato stabilito sulla base della produzione comunitaria totale maggiorata delle importa-

zioni totali meno le esportazioni totali. A tal fine, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dall'industria comunitaria, dagli altri produttori aventi sede nella Comunità e dall'Eurofer nonché i dati Eurostat.

- (54) Tra il 1994 e il giugno 1997, il consumo totale nella Comunità è stato pari a 117 039 t nel 1994, a 146 025 t nel 1995, a 113 448 t nel 1996 e a 148 457 t nel periodo d'inchiesta 12.

4. Volumi di importazione e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate

- (55) L'andamento del volume di importazione dall'India è stato il seguente: 7 597 t nel 1994, 11 170 t nel 1995, 10 329 t nel 1996 e 8 311 t nel periodo d'inchiesta 12, per un aumento globale di 714 t, ovvero del 9,4 %, con una punta massima del 36 % (2 732 t) tra il 1994 e il 1996.

(56) La quota di mercato indiana (dati Eurostat) è aumentata costantemente, passando dal 6,5 % nel 1994 al 7,6 % nel 1995 e al 9,1 % nel 1996, con un incremento del 40 % tra il 1994 e il 1996. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato è diminuita, ma si è comunque mantenuta ad un livello considerevole (5,6 %).

5. Prezzi delle importazioni dall'India sovvenzionate e sottoquotazione

(57) In base ai dati Eurostat si è stabilito che, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni dall'India sono state costantemente effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Quest'analisi è stata confermata dettagliatamente per il periodo dell'inchiesta.

(58) In particolare, per stabilire se i prezzi degli esportatori indiani che hanno collaborato fossero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria si è proceduto a un'analisi approfondita per ciascuno di essi relativa alle vendite effettuate nel periodo dell'inchiesta. A tal fine, si è confrontata, per tipo di prodotto, la media ponderata dei loro prezzi all'esportazione con la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria alle parti non collegate. I prezzi delle esportazioni effettuate attraverso società collegate sono stati debitamente adeguati in considerazione dei costi sostenuti tra l'importazione e le vendite al primo cliente indipendente. Ai fini del confronto, i prodotti sono stati riuniti in tipi di prodotti a seconda del tipo di acciaio, della forma, del diametro e della tolleranza.

(59) All'occorrenza, i prezzi delle esportazioni indiane sono stati adeguati in funzione dei costi di trasporto e di movimentazione per arrivare al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto.

(60) I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono stati adeguati in funzione delle differenze inerenti allo stadio commerciale, poiché si è riscontrato che i produttori indiani vendevano solo a operatori commerciali, mentre l'industria comunitaria vendeva sia a operatori commerciali che a utilizzatori, con notevoli sconti ai primi. L'adeguamento è consistito nel ridurre i prezzi di vendita dell'industria comunitaria agli utilizzatori finali in funzione degli sconti concessi. Inoltre, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati adeguati, all'occorrenza, per tener conto dei costi di trasporto.

(61) I produttori esportatori indiani hanno chiesto un adeguamento per presunte differenze di qualità, ma la richiesta non ha potuto essere accolta, poiché la composizione chimica del prodotto è disciplinata da norme internazionali. Inoltre, essendo la richiesta stata formulata in modo generale — non avendo cioè i produttori indiani fornito informa-

zioni relative alle singole società — non è stato possibile procedere ad una verifica accurata dei dati.

(62) Analogamente, le richieste indiane di adeguamento per differenze (1) nei tempi che intercorrono tra l'ordinazione e la consegna e (2) nei meccanismi di fissazione dei prezzi (i produttori indiani vendono a prezzi fissi mentre i produttori comunitari utilizzano un prezzo di base a cui aggiungono il cosiddetto «extra di lega» per il nichel, il cromo e il molibdeno) non hanno potuto essere accolte poiché non è stato dimostrato che tali differenze incidessero sulla comparabilità dei prezzi.

(63) Si è dovuta respingere anche una richiesta di adeguamento per differenze tra i termini di pagamento avanzata da due produttori esportatori indiani, i quali hanno dichiarato che, contrariamente all'industria comunitaria, essi richiedevano il pagamento circa 30 giorni prima della consegna delle merci. Quest'affermazione, però, è smentita dalle conclusioni della Commissione, la quale ha accertato che i produttori indiani in questione richiedono che il pagamento avvenga 60 giorni dopo la data di spedizione. Dato che, in media, il trasporto dall'India alla Comunità non richiede più di 30 giorni, i produttori indiani ricevevano il pagamento non prima della consegna ma dopo, come accertato anche per l'industria comunitaria.

(64) Infine, i produttori indiani hanno chiesto che, nel calcolare la sottoquotazione e il prezzo necessario per eliminare il pregiudizio (cfr. considerando 97), si tenesse conto del fatto che l'India è esentata dal dazio doganale del 4,2 % sul prodotto in questione nell'ambito del regime SPG. Secondo questi produttori, i prezzi delle esportazioni indiane dovrebbero essere maggiorati del 4,2 % «come se» le importazioni dall'India non beneficiassero del sistema SPG. L'argomentazione non è stata accettata, perché il calcolo della sottoquotazione si basa sui prezzi effettivi pagati sul mercato, e quindi non si possono prendere in considerazione dazi ipotetici. Secondo la legislazione in materia, in particolare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (2), la concessione del trattamento SPG non impedisce di prendere misure per controbilanciare pratiche di dumping pregiudizievoli.

(65) Dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione debitamente adeguati e la media

(1) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 1.

ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria è risultato che i prezzi dei produttori esportatori indiani erano inferiori ai prezzi dei produttori comunitari delle seguenti percentuali:

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay	14,5 %
— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur	16,5 %
— Grand Foundry Ltd, Bombay	13,3 %
— Isibars Ltd, Bombay	19,5 %
— Mukand Ltd, Bombay;	17,9 %
— Panchmahal Steel Ltd, Baroda	13,9 %
— Raajratna Metal Industries Ltd. Ahmedabad	16,8 %
— Venus Wire Industries Ltd, Bombay	13,2 %
— Viraj Alloys Ltd, Bombay	19,8 %

(66) Nel corso dell'inchiesta alcuni produttori indiani hanno obiettato che nel contesto della stessa non aveva senso calcolare i margini di sottoquotazione date le conclusioni espresse in una recente decisione della Commissione in materia di concorrenza (Caso IV/35.814 — Extra di lega)⁽¹⁾.

La decisione suddetta ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avevano modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

Va osservato, tuttavia, che la decisione non riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta antisovvenzioni. Le barre di acciaio inossidabile rientrano infatti fra i prodotti lunghi di acciaio inossidabile e non fra i prodotti piatti di acciaio inossidabile, contemplati dalla suddetta decisione della Commissione.

Le società indiane hanno confermato tale distinzione, ma hanno sostenuto che esisteva una pratica concordata anche per le barre di acciaio inossidabile. Due di esse hanno presentato una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17/62 del Consiglio⁽²⁾. A questo stadio, tuttavia, non sono state presentate né messe a disposizione della Commissione prove conclusive tali da far pensare che i produttori di barre di acciaio inossidabile avessero stabilito, in modo concordato, un meccanismo di fissazione dei prezzi per questi prodotti. A tale riguardo, è importante sottolineare che i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile sono in gran parte diversi dai produttori di barre di acciaio inossidabile.

Inoltre, è stato osservato che dal confronto dei prezzi delle vendite dell'industria comunitaria risultavano notevoli variazioni, nello stesso periodo di tempo, dei prezzi di vendita per tipi di prodotti identici venduti a categorie paragonabili di clienti. Si è altresì osservato che i prezzi delle vendite variavano a seconda dei periodi (con una tendenza al ribasso dal 1995 in poi), con conseguenti diversi livelli di redditività tra un periodo e l'altro per i produttori che costituiscono l'industria comunitaria. La Commissione, pertanto, ha concluso che, contrariamente a quanto affermato dai produttori indiani, a questo stadio dell'inchiesta non vi erano elementi tali da indicare che il calcolo della sottoquotazione fosse inutile.

6. Situazione dell'industria comunitaria

6.1. Volume di produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(67) Fra il 1994 e il giugno 1997 la produzione totale dell'industria comunitaria è stata pari a 60 800 t nel 1994, a 65 459 t nel 1995, a 53 070 t nel 1996 e a 66 640 t nel periodo d'inchiesta 12.

(68) Si è concluso che negli ultimi anni la produzione totale dell'industria comunitaria aveva subito fluttuazioni in seguito a mutamenti della domanda e alle importazioni a basso prezzo dall'India. Dopo i buoni risultati registrati nel 1995 dall'industria comunitaria in termini di produzione grazie ad una domanda molto alta, nel 1996 il livello di produzione è calato in misura considerevole, sia perché in tale anno il consumo comunitario è diminuito sia perché i produttori esportatori indiani vendevano i loro prodotti a prezzi molto bassi, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'industria comunitaria è nuovamente aumentata, grazie alla ripresa della domanda, ma i prezzi di vendita sono ulteriormente scesi.

(69) Per quanto riguarda la capacità e l'utilizzazione degli impianti, dato che l'industria comunitaria utilizza gli stessi macchinari anche per fabbricare altri prodotti è difficile valutare con precisione la capacità e il tasso di utilizzazione degli impianti per il prodotto in questione. Si è pertanto ritenuto opportuno non trarre conclusioni sulla base di questi due fattori.

6.2. Volume delle vendite

(70) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria alle parti non collegate della Comunità è stato di

⁽¹⁾ GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 55.

⁽²⁾ GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

31 659 t nel 1994, di 33 264 t nel 1995, di 22 988 t nel 1996, di 21 081 t nel periodo dell'inchiesta e di 28 108 t nel periodo d'inchiesta 12, mentre il volume delle vendite alle parti collegate è stato pari a 12 977 t nel 1994, a 13 675 t nel 1995, a 11 930 t nel 1996, a 13 092 t nel periodo dell'inchiesta e a 17 456 t nel periodo d'inchiesta 12.

(71) Si è concluso che il volume delle vendite alle parti non collegate della Comunità e il volume combinato delle vendite alle parti non collegate e collegate della Comunità hanno avuto un andamento analogo a quello del volume di produzione. Negli ultimi anni, i volumi delle vendite hanno subito fluttuazioni, con un crollo nel 1996. Solo dopo le forti riduzioni di prezzo nel periodo dell'inchiesta si è registrata un'inversione di tendenza, con un volume di vendite in tale periodo superiore a quello del 1996.

(72) Questo andamento corrisponde ad una perdita di oltre l'11 % del volume delle vendite alle parti collegate tra il 1994 e il periodo d'inchiesta 12. A tale riguardo, si è altresì osservato che l'industria comunitaria non ha potuto trarre vantaggio dalla crescita globale sul mercato.

6.3. Quota di mercato

(73) Al notevole incremento della quota di mercato delle importazioni indiane verificatosi tra il 1994 e il 1996 (vedi sopra) ha fatto riscontro un'evoluzione negativa della quota di mercato dell'industria comunitaria. Per quanto riguarda le vendite alle parti sia collegate che non collegate, la quota dell'industria comunitaria, pari al 38,1 % del mercato nel 1994, era del 32,1 % nel 1995 e del 30,8 % nel 1996. Queste cifre corrispondono ad una perdita del 19,2 %. Il livello più basso è stato raggiunto nel periodo dell'inchiesta con il 30,7 %.

(74) Per quanto riguarda le sole vendite alle parti non collegate, si è stabilito che la quota di mercato è considerevolmente diminuita, passando dal 27,0 % nel 1994 al 22,8 % nel 1995 e al 20,1 % nel 1996. Queste cifre corrispondono ad una perdita del 25,6 %. Il livello più basso è stato raggiunto nel periodo dell'inchiesta con il 18,9 %.

6.4. Prezzi di vendita

(75) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria hanno iniziato a diminuire sin dal 1995. Per evitare ulteriori perdite della sua quota di mercato l'industria comunitaria, dal 1995, ha abbassato i prezzi del 21 %. I prezzi di vendita, espressi in forma indicizzata, sono scesi da 134 nel 1995 a 126 nel 1996 e a 106 nel periodo dell'inchiesta (l'indice 100 corrisponde al 1994).

6.5. Redditività

(76) Per quanto riguarda la redditività, l'inchiesta ha dimostrato che tutti i produttori che costituiscono l'industria comunitaria, tranne uno, si trovavano in una situazione finanziaria migliore nel 1994 che nel periodo dell'inchiesta. I margini di utile di tutte le società sono considerevolmente diminuiti, soprattutto tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta; una società in particolare ha registrato durante tale periodo perdite significative. Nel periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di utile è stata insufficiente per tutti i produttori tranne uno a causa della riduzione dei prezzi di vendita.

L'andamento dell'indice del margine di utile è stato il seguente: 100 nel 1994, 312 nel 1995, 151 nel 1996 e 73 nel periodo dell'inchiesta.

6.6. Occupazione e scorte

(77) Per quanto riguarda l'occupazione, la forza lavoro dell'industria comunitaria è rimasta pressoché stabile (da 602 nel 1994 a 592 nel periodo dell'inchiesta). In alcuni casi, si sono potuti evitare licenziamenti solo riducendo l'orario di lavoro.

(78) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta le scorte sono aumentate di oltre 3 000 tonnellate; alla fine del periodo dell'inchiesta erano pari a 10 923 tonnellate.

7. Conclusioni

(79) Sulla base di quanto precede, si può concludere che l'industria comunitaria subisce attualmente un grave pregiudizio, causato principalmente dalla notevole sottoquotazione praticata dai produttori esportatori indiani, dalla conseguente depressione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, dalla redditività insufficiente, dal notevole aumento della quota di mercato dei produttori esportatori indiani nel periodo 1994-1996 e dalla corrispondente perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria, dal calo dei volumi delle vendite e dall'aumento delle scorte.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni sovvenzionate

(80) Il rapido aumento della quota di mercato delle importazioni indiane (40 % tra il 1994 e il 1996) e la forte sottoquotazione rilevata (fino al 16,3 %) hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare la perdita della quota di mercato, la depressione dei prezzi e la redditività insufficiente.

(81) Di fronte alle importazioni sovvenzionate originarie dell'India, l'industria comunitaria aveva — dopo i buoni risultati del 1995 — due alternative: mantenere invariati i propri prezzi o allinearsi ai prezzi

sovvenzionati, con ripercussioni negative sulla redditività. Nel 1996, alcuni produttori comunitari hanno cercato di mantenere i prezzi di vendita ad un livello elevato, mentre altri li hanno abbassati. Entrambe le strategie hanno avuto un impatto negativo sulla redditività, direttamente (prezzi più bassi) o indirettamente (calo del volume delle vendite con un conseguente aumento delle spese generali per tonnellata venduta). Durante il periodo dell'inchiesta, tutti i produttori comunitari hanno abbassato ulteriormente i prezzi di vendita, nuovamente con un impatto negativo sulla redditività. Ciò dimostra in modo evidente la sensibilità del mercato ai prezzi e la notevole incidenza della sottoquotazione praticata dai produttori esportatori indiani.

- (82) Alcuni produttori esportatori indiani hanno sostenuto di non aver causato un grave pregiudizio poiché vendevano solo a un numero limitato di operatori commerciali, mentre i produttori comunitari vendevano anche a utilizzatori e a operatori commerciali che non erano clienti dei produttori indiani. Di conseguenza la concorrenza tra i prodotti indiani e comunitari sarebbe alquanto limitata, riguardando il 35 % del mercato comunitario totale. Quest'argomentazione, però, viene smentita dalla trasparenza del mercato, che reagisce rapidamente ai cambiamenti di prezzo; e dal fatto che i produttori indiani possono vendere ad altri acquirenti della Comunità.

2. Altri fattori

- (83) La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere stato causato da altri fattori, quali lo sviluppo globale del mercato, il comportamento della stessa industria comunitaria o le importazioni da altri paesi.
- (84) Alcuni produttori indiani hanno sostenuto che l'industria comunitaria denunziante era inefficiente, sottolineando, in particolare, il basso tasso di utilizzazione degli impianti. In ogni caso, come indicato sopra, non si è ritenuto opportuno usare il tasso di utilizzazione degli impianti come fattore determinante di pregiudizio. Tuttavia, qualsiasi diminuzione dell'utilizzazione degli impianti coincideva con un notevole calo delle vendite dell'industria comunitaria in concomitanza di un aumento delle importazioni sovvenzionate.
- (85) Nel corso dell'inchiesta, si è anche esaminato se la situazione dei produttori della Comunità che non fanno parte dell'industria comunitaria quale definita al considerando 51 fosse in qualche modo diversa dalla situazione dell'industria comunitaria.

In mancanza di informazioni verificabili, e considerata la trasparenza del mercato comunitario delle barre di acciaio inossidabile, soprattutto per quanto riguarda i prezzi, si conclude che gli altri produttori aventi sede nella Comunità hanno seguito probabilmente una tendenza analoga a quella dei produttori che hanno collaborato.

- (86) Inoltre, si è accertato che le importazioni da altri paesi non avevano avuto un'incidenza determinante sull'industria comunitaria, in quanto erano state effettuate in quantitativi minimi e/o a prezzi più elevati. Solo i prezzi delle importazioni dalla Russia risultano, in media, inferiori a quelli delle importazioni dall'India, ma i quantitativi importati nel periodo dell'inchiesta rappresentavano solo l'1,2 % del mercato comunitario.
- (87) Infine, i produttori indiani hanno obiettato che negli ultimi anni i prezzi delle barre laminate a caldo, principale materia prima per la produzione di barre di acciaio inossidabile, e quelli delle barre di acciaio inossidabile non hanno registrato la stessa tendenza al ribasso, con conseguenti difficoltà per i produttori non integrati, costretti ad acquistare le materie prime a prezzi più elevati. I problemi dei produttori non integrati, pertanto, non potevano essere attribuiti alle importazioni indiane. Questa argomentazione non è stata sufficientemente documentata e non è stato quindi possibile tenerne conto in questa fase.

3. Conclusione

- (88) Vista la concomitanza tra il livello di sottoquotazione, il calo del prezzo di vendita dell'industria comunitaria e la sua insufficiente redditività, la notevole quota di mercato conquistata dalle importazioni indiane nel periodo 1994-1996 (una tendenza che è stato possibile invertire solo dopo la riduzione dei prezzi da parte dell'industria comunitaria) e la corrispondente perdita di quota di mercato subita dall'industria comunitaria, si è concluso che le importazioni sovvenzionate dall'India, considerate isolatamente, avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (89) In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, per decidere se l'adozione di misure compensative fosse contraria all'interesse della Comunità nel suo insieme, la Commissione ha valutato l'impatto che l'applicazione o meno delle misure avrebbe sui diversi interessi in causa.

- (90) Non si possono applicare misure se le istituzioni comunitarie chiaramente concludono, in base a tutte le informazioni fornite, che non è nell'interesse della Comunità applicarle.
- (91) Per analizzare a fondo la questione, è stato inviato un questionario a 59 utilizzatori di barre di acciaio inossidabile, ma non sono state ricevute risposte documentate. Da ciò è stato dedotto che probabilmente l'esito dell'inchiesta non avrebbe un impatto significativo sugli utilizzatori, perché le barre di acciaio inossidabile non incidono in misura rilevante sui loro costi o perché la loro produzione di prodotti a valle delle barre di acciaio inossidabile rappresenta solo una proporzione limitata della produzione totale. Si è comunque osservato che, dato il gran numero di concorrenti sia all'interno che all'esterno della Comunità, gli eventuali aumenti di prezzo risultanti dalle misure compensative sarebbero contenuti.
- (92) Sono stati contattati anche quattordici fornitori di materie prime ai produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile. Dalle loro risposte è emerso che il ripristino di condizioni commerciali leali comporterebbe vantaggi per questa industria fornitrice in termini di produzione, vendite, occupazione e redditività.
- (93) Infine, è stato sostenuto che non poteva essere nell'interesse della Comunità imporre misure in considerazione delle presunte pratiche sopracitate nel calcolo dell'extra di lega. A tale riguardo, si rimanda alle osservazioni di cui sopra. Si è tenuto conto anche del fatto che nessun utilizzatore ha risposto al questionario della Commissione, dichiarando che i prezzi d'acquisto dell'industria comunitaria per le barre di acciaio inossidabile erano indubbiamente elevati.
- (94) In sintesi, non sono emersi elementi atti a dimostrare che non è nell'interesse della Comunità imporre misure.
- G. DAZIO PROVVISORIO**
- (95) Sulla base delle conclusioni relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure compensative provvisorie.
- (96) Per stabilire il livello di dette misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (97) A tal fine, la Commissione ha ritenuto che i prezzi delle importazioni sovvenzionate dovessero essere portati a un livello non pregiudizievole. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per determinare la sottoquotazione (cfr. considerando 58 e seguenti) e la media ponderata dei costi di produzione dell'industria comunitaria, con un congruo utile sulle vendite del prodotto in questione. A tal fine, si è utilizzato un margine di utile del 5 % sul fatturato, margine che la Commissione ha giudicato sufficiente essendo i prodotti in questione prodotti maturi.
- (98) Dal confronto sono risultati i seguenti margini di pregiudizio (espressi in relazione al prezzo franco frontiera comunitaria):
- | | |
|---|--------|
| — Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay | 18,3 % |
| — Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur | 11,5 % |
| — Grand Foundry Ltd, Bombay | 16,7 % |
| — Isibars Ltd, Bombay | 25 % |
| — Mukand Ltd, Bombay | 24,5 % |
| — Panchmahal Steel Ltd, Baroda | 17,6 % |
| — Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad | 21,2 % |
| — Venus Wire Industries Ltd, Bombay | 16,5 % |
| — Viraj Alloys Ltd, Bombay | 23,5 % |
- (99) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno collaborato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio:
- | | |
|---|--------|
| — Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay | 14,5 % |
| — Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur | 11,5 % |
| — Grand Foundry Ltd, Bombay | 16,7 % |
| — Isibars Ltd, Bombay | 25,0 % |
| — Mukand Ltd, Bombay | 19,7 % |
| — Panchmahal Steel Ltd, Baroda | 0 % |
| — Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad | 21,2 % |
| — Venus Wire Industries Ltd, Bombay | 16,5 % |
| — Viraj Alloys Ltd, Bombay | 23,5 % |
- (100) Per evitare di ricompensare la mancata collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato al livello dell'aliquota del dazio più elevata, vale a dire il 25 %.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (101) A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi.
- (102) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che sono stati imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (103) Nella fattispecie, tutti i sistemi esaminati sono risultati sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Le sovvenzioni, in quanto tali, possono soltanto influire sui prezzi all'esportazione dei produttori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. In altri termini, i margini di

dumping stabiliti sono interamente o in parte dovuti all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene appropriato imporre sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei margini di sovvenzione e di dumping determinati. Visto che i margini di dumping stabiliti sono interamente o in parte dovuti all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione, i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1084/98 devono essere adeguati in funzione degli effettivi margini di dumping rimanenti dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare e di altre sezioni trasversali, di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India.
- Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay	14,5	8226
Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur	11,5	8400
Grand Foundry Ltd, Bombay	16,7	8401
Isibars Ltd, Bombay	25,0	8402
Mukand Ltd, Bombay	19,7	8403
Panchmahal Steel Ltd, Baroda	0	8404
Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad	21,2	8405
Venus Wire Industries Ltd, Bombay	16,5	8407
Viraj Alloys Ltd, Bombay	23,5	8410
Tutte le altre società	25,0	8900

- Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
- L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1084/98 è modificato nel modo seguente:

«2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto sono le seguenti:

Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Bombay	2,2	8226
Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur	0	8400
Grand Foundry Ltd, Bombay	0	8401
Isibars Ltd, Bombay	0	8402
Mukand Ltd, Bombay	0	8403
Panchmahal Steel Ltd, Baroda	11,4	8404
Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad	0	8405
Venus Wire Industries Ltd, Bombay	0	8407
Viraj Alloys Ltd., Bombay	0	8410
Tutte le altre società	0	8900»

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osser-

vazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la duecentoseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/98⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo

l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentoseiesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla duecentoseiesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 10. 7. 1998, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1998****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1998;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il terzo trimestre 1998

sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il terzo trimestre 1998, sono accettate integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1998 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 1276/98 della Commissione ⁽³⁾, rettificato dal regolamento (CE) n. 1302/98 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori e i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori e i limoni esportati dopo il 17 luglio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1276/98 per i pomodori e i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 17 luglio 1998 e prima del 16 settembre 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/98⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 29.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 17 aprile 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	58,50	0201 20 20 9120	02	47,00
0102 10 10 9130	02	22,50		03	32,50
	03	15,50		04	16,50
	04	8,00	0201 20 30 9110 (1)	02	80,50
0102 10 30 9120	01	58,50		03	55,50
0102 10 30 9130	02	22,50		04	27,00
	03	15,50	0201 20 30 9120	02	34,00
	04	8,00		03	24,00
0102 10 90 9120	01	58,50		04	12,00
0102 90 41 9100	02	52,00	0201 20 50 9110 (1)	02	140,00
0102 90 51 9000	02	22,50		03	93,50
	03	15,50		04	46,50
	04	8,00	0201 20 50 9120	02	60,00
0102 90 59 9000	02	22,50		03	41,50
	03	15,50		04	20,50
	04	8,00	0201 20 50 9130 (1)	02	80,50
0102 90 61 9000	02	22,50		03	55,50
	03	15,50		04	27,00
	04	8,00	0201 20 50 9140	02	34,00
0102 90 69 9000	02	22,50		03	24,00
	03	15,50		04	12,00
	04	8,00	0201 20 90 9700	02	34,00
0102 90 71 9000	02	52,00		03	24,00
	03	34,00		04	12,00
	04	17,00	0201 30 00 9050	05 (4)	49,00
0102 90 79 9000	02	52,00		07 (4a)	49,00
	03	34,00	0201 30 00 9100 (2)	02	195,00
	04	17,00		03	134,00
		— Peso netto —		04	67,00
				06	172,00
0201 10 00 9110 (1)	02	80,50	0201 30 00 9120 (2)	08	91,00
	03	55,50		09	85,00
	04	27,00		03	62,50
0201 10 00 9120	02	34,00		04	31,50
	03	24,00		06	80,50
	04	12,00	0201 30 00 9150 (6)	08	23,50
0201 10 00 9130 (1)	02	110,50		09	21,50
	03	74,00		03	18,50
	04	37,50		04	9,50
0201 10 00 9140	02	47,00		06	21,00
	03	32,50	0201 30 00 9190 (6)	02	47,00
	04	16,50		03	31,00
0201 20 20 9110 (1)	02	110,50		04	15,00
	03	74,00		06	38,00
	04	37,50			

Codice prodotto	Destinazione	<i>(ECU/100 kg)</i>	Codice prodotto	Destinazione	<i>(ECU/100 kg)</i>
		Ammontare delle restituzioni (7)			Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	34,00	1602 50 10 9120	02	54,50 ⁽⁸⁾
	03	24,00		03	43,50 ⁽⁸⁾
	04	12,00		04	43,50 ⁽⁸⁾
0202 10 00 9900	02	47,00	1602 50 10 9140	02	48,50 ⁽⁸⁾
	03	32,50		03	38,50 ⁽⁸⁾
	04	16,50		04	38,50 ⁽⁸⁾
0202 20 10 9000	02	47,00	1602 50 10 9160	02	38,50 ⁽⁸⁾
	03	32,50		03	31,00 ⁽⁸⁾
	04	16,50		04	31,00 ⁽⁸⁾
0202 20 30 9000	02	34,00	1602 50 10 9170	02	26,00 ⁽⁸⁾
	03	24,00		03	20,50 ⁽⁸⁾
	04	12,00		04	20,50 ⁽⁸⁾
0202 20 50 9100	02	60,00	1602 50 10 9190	02	26,00
	03	41,50		03	20,50
	04	20,50		04	20,50
0202 20 50 9900	02	34,00	1602 50 10 9240	02	—
	03	24,00		03	—
	04	12,00		04	—
0202 20 90 9100	02	34,00	1602 50 10 9260	02	—
	03	24,00		03	—
	04	12,00		04	—
0202 30 90 9100	05 ⁽⁴⁾	49,00	1602 50 10 9280	02	—
	07 ^(4a)	49,00		03	—
				04	—
0202 30 90 9400 ⁽⁶⁾	08	23,50	1602 50 31 9125	01	92,50 ⁽⁵⁾
	09	21,50	1602 50 31 9135	01	35,00 ⁽⁸⁾
	03	18,50	1602 50 31 9195	01	17,00
	04	9,50	1602 50 31 9325	01	82,50 ⁽⁵⁾
	06	21,00	1602 50 31 9335	01	31,00 ⁽⁸⁾
0202 30 90 9500 ⁽⁶⁾	02	47,00	1602 50 31 9395	01	17,00
	03	31,00	1602 50 39 9125	01	92,50 ⁽⁵⁾
	04	15,00	1602 50 39 9135	01	35,00 ⁽⁸⁾
	06	38,00	1602 50 39 9195	01	17,00
0206 10 95 9000	02	47,00	1602 50 39 9325	01	82,50 ⁽⁵⁾
	03	31,00	1602 50 39 9335	01	31,00 ⁽⁸⁾
	04	15,00	1602 50 39 9395	01	17,00
	06	38,00	1602 50 39 9425	01	35,00 ⁽⁵⁾
0206 29 91 9000	02	47,00	1602 50 39 9435	01	20,50 ⁽⁸⁾
	03	31,00	1602 50 39 9495	01	15,00
	04	15,00	1602 50 39 9505	01	15,00
	06	38,00	1602 50 39 9525	01	35,00 ⁽⁵⁾
0210 20 90 9100	02	39,50	1602 50 39 9535	01	20,50 ⁽⁸⁾
	04	23,50	1602 50 39 9595	01	15,00
0210 20 90 9300	02	49,00			
0210 20 90 9500 ⁽³⁾	02	49,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	15,00	1602 50 80 9495	01	15,00
1602 50 39 9625	01	7,00	1602 50 80 9505	01	15,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	7,00
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	20,50 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	15,00
1602 50 80 9135	01	31,00 (8)	1602 50 80 9615	01	15,00
1602 50 80 9195	01	15,00	1602 50 80 9625	01	7,00
1602 50 80 9335	01	28,00 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	15,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	20,50 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 05	Zona 09
022 Ceuta, Melilla	400 Stati Uniti d'America	224 Sudan
024 Islanda		228 Mauritania
028 Norvegia	Zona 06	232 Mali
041 Isole Faer Øer		236 Burkina Faso
043 Andorra	809 Nuova Caledonia	240 Niger
044 Gibilterra	822 Polinesia francese	244 Ciad
045 Città del Vaticano		247 Capo Verde
053 Estonia	Zona 07	248 Senegal
054 Lettonia		252 Gambia
055 Lituania	404 Canada	257 Guinea Bissau
060 Polonia		260 Guinea
061 Repubblica ceca	Zona 08	264 Sierra Leone
063 Slovacchia		268 Liberia
064 Ungheria	046 Malta	272 Costa d'Avorio
066 Romania	052 Turchia	276 Ghana
068 Bulgaria	072 Ucraina	280 Togo
070 Albania	073 Bielorussia	284 Benin
091 Slovenia	074 Moldavia	288 Nigeria
092 Croazia	075 Russia	302 Camerun
093 Bosnia-Erzegovina	076 Georgia	306 Repubblica centrafricana
094 Repubblica federale di Jugoslavia	077 Armenia	310 Guinea equatoriale
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	078 Azerbaigian	311 São Tomé e Príncipe
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	079 Kazakistan	314 Gabon
406 Groenlandia	080 Turkmenistan	318 Congo (repubblica)
600 Cipro	081 Uzbekistan	322 Congo (repubblica democratica)
662 Pakistan	082 Tagikistan	324 Ruanda
669 Sri Lanka	083 Kirghizistan	328 Burundi
676 Myanmar (Birmania)	204 Marocco	329 Sant'Elena e dipendenze
680 Thailandia	208 Algeria	330 Angola
690 Vietnam	212 Tunisia	334 Etiopia
700 Indonesia	216 Libia	336 Eritrea
708 Filippine	220 Egitto	338 Gibuti
724 Corea del Nord	604 Libano	342 Somalia
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	608 Siria	350 Uganda
	612 Iraq	352 Tanzania
	616 Iran	355 Seychelles e dipendenze
	624 Israele	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
	625 Cisgiordania/Banda di Gaza	366 Mozambico
	628 Giordania	373 Maurizio
	632 Arabia Saudita	375 Comore
	636 Kuwait	377 Mayotte
	640 Barhrein	378 Zambia
	644 Qatar	386 Malawi
	647 Emirati arabi uniti	388 Repubblica sudafricana
	649 Oman	395 Lesotho
	653 Yemen	
Zona 04	720 Cina	Zona 10
039 Svizzera	740 Hong Kong	075 Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

relativa al finanziamento dei costi fissi del sistema di gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(98/461/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, in prosieguo denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per una durata di quattro anni occorre coprire i costi fissi relativi al sistema di sostituzione dell'Associazione europea per la cooperazione per la gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati ACP e dei PTOM;

considerando che il ricorso alle entrate provenienti dagli interessi sui fondi depositati di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno consentirebbe di coprire tali costi fissi,

DECIDE:

Articolo 1

Viene prelevato un importo di 5,5 milioni di ecu dalle entrate provenienti dagli interessi sui fondi depositati presso i pagatori delegati in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della quarta convenzione ACP-CE, per finanziare i costi fissi relativi al sistema di sostituzione dell'Associazione europea per la cooperazione per la gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati ACP e dei PTOM.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE (GU L 329 dl 29. 11. 1997, pag. 50).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1998

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese

[notificata con il numero C(1998) 2081]

(98/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) In data 10 dicembre 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (Cefic), per conto della Degussa AG, l'unico produttore di biossido di tiourea della Comunità.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio da esse causato ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento antidumping.
- (4) Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea, attualmente classificabile al codice NC ex 2930 90 70, originario della Repubblica popolare cinese.

- (5) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il produttore comunitario denunziante. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera del 6 aprile 1998 alla Commissione, il Cefic ha formalmente ritirato la sua denuncia riguardante le importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese adducendo a motivazione i cambiamenti di circostanze verificatisi per l'industria comunitaria dopo la presentazione della denuncia. In particolare, il denunciante ha affermato che la situazione dell'unico produttore comunitario è cambiata nel corso delle indagini, con la conseguente attenuazione degli effetti delle importazioni assertivamente oggetto di dumping.
- (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, quando il denunziante ritira la denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non è emersa alcuna considerazione relativa all'interesse della Comunità che possa essere contraria alla chiusura del procedimento.
- (8) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata fornita loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Non sono prevenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 323 del 24. 10. 1997, pag. 2.

- (9) Quindi la Commissione ha concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese dovrebbe essere chiuso senza imposizione di misure, mente classificabile al codice NC ex 2930 90 70 e originario della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea attual-

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/98 della Commissione, del 15 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 170 del 16 giugno 1998)

A pagina 4, articolo 1, paragrafo 3, primo comma:

sopprimere: «Essi ne informano la Commissione.»
